

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 784

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ZANFAGNA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE**

*Presentata il 7 novembre 1983*

### Nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo secoli di abbandono e di degrado (la questione meridionale risale addirittura ai Normanni, agli Angioini e agli Aragonesi) sarebbe ora di risolvere una volta per tutte il problema del Mezzogiorno, quel problema che è stato finora povero di fatti ma ricco, anzi ricchissimo di una saggistica che spesso ha voluto coprire l'inerzia dei Governi centrali.

Il problema del Sud o diventa problema nazionale, come fu detto autorevolmente negli anni trenta, e come è stato ripetuto dai Presidenti del Consiglio che si sono succeduti dal 1945 ad oggi, o non è. O ci si convince che il rilancio del Sud è strettamente collegato al risanamento dell'economia nazionale o tutti gli italia-

ni ne subiranno le disastrose conseguenze. Sicché gli italiani del Centro-Nord debbono convincersi che la questione del Mezzogiorno non interessa soltanto le regioni meridionali ma riguarda in egual misura tutti gli abitanti della penisola. D'altra parte lo stesso Presidente del Consiglio in carica ha dichiarato recentemente, anche a Bari, alla Fiera del Levante, che quello del Sud sarebbe, nelle intenzioni dell'Esecutivo, problema primario.

Dobbiamo aggiungere che anche nel corso di recenti convegni sull'argomento, organizzati dai maggiori partiti, compreso il nostro, si è discusso sulla necessità che l'intervento straordinario sia veramente aggiuntivo. Nessuno vuole rinunciare alla straordinarietà degli interventi

(è, questo, un preciso dovere riparatore della intera Nazione) ma dobbiamo e vogliamo pretendere che rientrino nell'ordinario i contributi per le infrastrutture; non è pensabile, infatti, che lo Stato pensi ai porti, agli aeroporti e ai bacini idrografici del Nord e non si preoccupi delle strade e delle ferrovie del Sud.

Con la nostra proposta di legge, onorevoli colleghi, noi proponiamo di affidare tutte le competenze in materia di interventi straordinari del Mezzogiorno al Ministero del bilancio e della programmazione economica in stretta collaborazione con i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici. Non è pensabile, infatti, che il problema meridionale non venga affrontato nel quadro di una seria programmazione nazionale senza la quale sarebbe vanificato qualsivoglia intervento inteso al riequilibrio socio-economico, allo sviluppo ed all'avvaloramento delle zone depresse.

Il programma pluriennale, che dovrà avere una durata di almeno nove anni, fissa gli indirizzi degli interventi ordinari e straordinari, elabora le ipotesi di riassetto del territorio e di difesa del patrimonio sia ecologico che storico-archeologico, individua gli sbocchi occupazionali, individua i canali per facilitare gli sbocchi produttivi con particolare riferimento alla piccola e media industria, all'agricoltura, all'artigianato, al commercio ed al turismo, patrocina un sistema di zone a porti franchi e promuove la realizzazione di tutte quelle forme associative che possono efficacemente contribuire allo sviluppo meridionale.

Nell'ambito del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituita una direzione generale per l'in-

tervento straordinario nel Mezzogiorno con un Comitato parlamentare di controllo e con un altro, consultivo, costituito dai rappresentanti delle regioni.

In sostituzione della Cassa per il Mezzogiorno, burocratizzata al massimo, viene istituita un'Agenzia, alla quale è affidato il compito di attuare piani e programmi approvati dal CIPE e può assumere gli interventi affidati alle regioni.

L'Agenzia è affiancata dagli istituti e dalle società finanziarie che si occupano delle varie branche attinenti al Mezzogiorno.

L'Agenzia ha facoltà di predisporre gli studi per lo sviluppo dei programmi relativi:

a) alle grandi opere infrastrutturali per lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, del settore terziario, dell'artigianato e del turismo;

b) alla viabilità, portualità, ed aeroportualità;

c) alla ricerca di fonti energetiche e loro utilizzazioni;

d) alla ricerca, captazione, convogliamento e distribuzione delle risorse idriche;

e) al disinquinamento dei mari e delle acque interne;

f) agli studi, alle ricerche ad essa affidati dalla Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Questa, in sintesi, la nostra proposta di legge. Noi ci auguriamo che almeno essa serva di stimolo e di confronto con le altre forze politiche al fine di procedere senza altri indugi all'effettivo risanamento e allo sviluppo del Mezzogiorno.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Programmazione - Aggiuntività -  
Quote di riserva - Residui passivi  
degli interventi ordinari e speciali).*

L'intervento straordinario nel Mezzogiorno, volto al riequilibrio socio-economico, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle zone svantaggiate, è esercitato nel quadro della programmazione nazionale dell'economia ed è coordinato e connesso agli interventi ordinari o speciali dello Stato nonché a quelli propri, o delegati, delle regioni.

L'intervento straordinario è sempre aggiuntivo rispetto agli interventi derivanti dalle funzioni ordinarie dello Stato e da quelle proprie o delegate delle regioni, nonché dalle erogazioni in base a leggi speciali di spesa, emanate, in occasione di calamità naturali o di altre situazioni di emergenza.

Gli stanziamenti della Comunità economica europea a carico del fondo comunitario per le regioni sottosviluppate e dei fondi comunque costituiti per sostenere le attività produttive dei paesi membri, non rientrano ad alcun titolo negli interventi straordinari previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti ordinari e speciali dello Stato, delle regioni e della Comunità economica europea, non impiegati nel triennio precedente l'inizio del secondo e del terzo periodo di svolgimento del programma di cui al successivo articolo 3, sono aggiunti alle dotazioni di interventi straordinari dei trienni successivi a quelli del mancato impiego.

Sono confermate tutte le quote di riserva contemplate dalle disposizioni di legge comprese nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

## ART. 2.

*(Regioni destinatarie  
dell'intervento straordinario).*

L'intervento straordinario ha lo scopo di promuovere e di potenziare lo sviluppo economico, civile e sociale delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché delle provincie di Latina e Frosinone comprese nella regione Lazio.

## ART. 3.

*(Programma pluriennale -  
Obiettivi dell'intervento straordinario).*

Il programma per l'impiego degli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha una durata di almeno nove anni, e:

a) fissa gli indirizzi per il coordinamento degli stanziamenti ordinari o speciali dello Stato, delle regioni, della Comunità europea con l'intervento straordinario;

b) analizza le tendenze di sviluppo economico prevedibile entro il 1992 ed il coordinato sviluppo delle strategie per la promozione del reddito *pro capite* delle popolazioni meridionali, attraverso il potenziamento della produttività dell'agricoltura, dell'industria dell'artigianato, del commercio in tutti i loro stadi;

c) determina il quadro delle grandi infrastrutture da potenziare e realizzare nelle regioni svantaggiate a sostegno dei singoli settori produttivi;

d) elabora le ipotesi di riassetto del territorio e di difesa del patrimonio sia ecologico che storico-archeologico, oltre agli indirizzi per lo sfruttamento delle risorse ambientali e culturali;

e) individua gli sbocchi occupazionali determinati dalle strategie di sviluppo, d'infrastrutturazione e di promozione civile, di cui ai punti che precedono, per collegarvi le politiche scolastiche, dell'apprendistato e della formazione pro-

fessionale, nella proiezione della presumibile evoluzione demografica e delle forze lavoro delle regioni interessate sino al 1992 in concomitanza dell'andamento dei corrispondenti fenomeni nel centro-nord e di una qualificata domanda-lavoro proveniente da altre regioni;

f) valuta il fabbisogno di energia necessaria alle politiche di sviluppo, individuando preventivamente le fonti di approvvigionamento e predisponendo i piani per la ricerca di nuove fonti;

g) individua i canali e le modalità per facilitare gli sbocchi sui mercati nazionali ed esteri della produzione agricola, industriale, artigianale e per assicurare i flussi turistici alle regioni meridionali;

h) patrocina, secondo studi organici, un sistema di zone o porti franchi, nonché il collegamento, attraverso una infrastruttura fissa, della Calabria alla Sicilia, al fine dell'espansione dei traffici con particolare riguardo al bacino del Mediterraneo;

i) determina le premesse per la realizzazione di forme associative, ai fini di un comune ed equilibrato sviluppo economico, tra enti ed imprese pubbliche e private delle regioni meridionali e i paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente.

#### ART. 4.

L'intervento straordinario nel Mezzogiorno è affidato al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, sulla base degli indirizzi e dei principi di cui alla presente legge determina i programmi, tenendo presente, per quanto possibile le risoluzioni del comitato regionale di cui all'articolo 5.

A tal fine nell'ambito del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituita una Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

## ART. 5.

I rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono il Comitato regionale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il Comitato regionale è composto dai presidenti e da cinque consiglieri regionali in rappresentanza delle forze politiche, che hanno un gruppo composto da almeno quattro deputati o consiglieri regionali nelle singole regioni.

Il comitato regionale è convocato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica che lo presiede, o per delega, da un sottosegretario di Stato.

Alle riunioni del Comitato regionale, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica può invitare esponenti delle parti sociali interessate ed esperti.

Le risoluzioni adottate dal Comitato regionale hanno valore consultivo.

## ART. 6.

È istituita l'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Essa ha sede in Roma ed ha propria personalità giuridica ed autonomia economico-finanziaria; attua i programmi ed i piani approvati dal CIPE, e può assumere gli interventi affidati alle regioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, nelle materie di loro competenza.

## ART. 7.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da 21 membri di cui 6 nominati con decreto del Presidente della Repubblica e 15 designati dalla Commissione parlamentare di controllo sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in proporzione alla consistenza della complessiva rappresentatività politica a livello parlamentare, tenuto conto dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, conseguita nelle circoscrizioni delle regioni e delle province di cui all'articolo 2 della presente legge.



## ART. 8.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente, due vice presidenti, nonché un comitato ristretto di sei membri che con il presidente forma l'esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed al controllo di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, con la tutela della rappresentatività delle minoranze.

## ART. 9.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di convocare la Conferenza dei rappresentanti delle regioni per l'esame dei problemi e lo sviluppo dei piani.

La Conferenza dei rappresentanti delle regioni è formata dai rispettivi presidenti regionali o da persona delegata e da quattro altri componenti dei singoli consigli regionali, garantendo nel complesso la presenza dei rappresentanti delle minoranze.

Le risoluzioni dei rappresentanti delle regioni non hanno carattere vincolante.

## ART. 10.

Il segretario generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## ART. 11.

Il consiglio di amministrazione, il presidente, i vice presidenti, anche in deroga alle norme vigenti, durano in carica nove anni ma in ogni caso sono rinnovati alla scadenza.

## ART. 12.

Le regioni indicate nell'articolo 2 della presente legge, in base ai programmi ed ai piani approvati dal CIPE, collaborano, per quanto è di loro competenza, con l'Agenzia per la realizzazione dei singoli progetti.

Le regioni, nel quadro dei programmi pluriennali, dei piani triennali, dei progetti di sviluppo, sotto il controllo dell'Agenzia possono gestire in proprio, o consociandosi con le regioni confinanti, le iniziative di sviluppo relative:

a) all'incentivazione di attività economiche che producano occupazione;

b) a realizzare le più favorevoli condizioni per attività indotte ed autopropulsive nelle zone di localizzazione industriale;

c) all'avanzamento tecnologico in agricoltura e alle agevolazioni finanziarie per la ricomposizione delle unità culturali;

d) all'incentivazione delle attività artigianali e alla realizzazione di condizioni di credito agevolato e alla concessione di contributi per contratti di formazione lavoro e l'espansione dell'apprendistato;

e) all'incentivazione e alla promozione del commercio mediante l'accesso al credito agevolato in coerenza con i piani di riordino e di disciplina del settore;

f) all'incentivazione, ristrutturazione e riconversione delle attività turistiche, della diffusione dell'agro-turismo, mediante credito agevolato e concessione di contributi per contratti di formazione del lavoro;

g) all'incentivazione delle attività armatoriali connesse alla pesca, al potenziamento ed alla espansione dell'acquacoltura;

h) alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico-archeologico;

i) alla razionalizzazione della formazione professionale.

#### ART. 13.

Agli interventi straordinari di cui alla presente legge per la promozione delle singole attività e iniziative partecipano:

a) la società finanziaria meridionale (FIME);

b) la società finanziaria Nuove iniziative per il Sud (INSUD);

c) la società finanziaria agricola meridionale (FINAM);

d) l'Istituto delle imprese meridionali (IDIMER);

e) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), promosso e finanziato dall'Agenzia;

f) il centro di formazione e studi (FORMEZ) per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche.

Ai finanziamenti a medio termine delle iniziative industriali nelle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono:

a) l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER);

b) l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS);

c) il Credito industriale sardo (CIS).

#### ART. 14.

La Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno in via eccezionale ha l'obbligo, di intesa con i ministeri e le amministrazioni interessate, di provvedere immediatamente nei limiti del finanziamento di cui all'articolo 19, a quanto necessario per il miglior funzionamento, completamento, svilup-

po, gestione ed attivazione delle strutture che, nelle regioni di cui all'articolo 2, fanno ordinariamente carico ad altri organi dello Stato, come linee di comunicazione (ferroviarie, viarie, aeree, marittime), edilizia (scolastica, abitativa, carceraria), acquedotti ed irrigazione, sanità e prevenzione sanitaria, loro infrastrutture e quanto altro necessita alla più decorosa vita sociale di quelle comunità.

#### ART. 15.

In relazione a quanto disposto nel precedente articolo la Direzione generale per l'intervento straordinario, d'intesa e con la collaborazione dei ministeri e delle amministrazioni interessate, promuove una ricognizione dello stato dei vari servizi, delle loro strutture, determina i piani e la loro gradualità affidando l'esecuzione dei progetti all'Agenzia.

L'intervento particolare della Direzione generale deve concludersi nel primo periodo di 3 anni di attività per i nuovi interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### ART. 16.

L'Agenzia, sulla base dei programmi e dei piani approvati dal CIPE, provvede alla elaborazione dei progetti.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva i progetti, fissa i tempi ed i luoghi per la loro realizzazione, stabilisce l'ammontare ed i termini del finanziamento e ne ordina o provvede in proprio all'esecuzione.

#### ART. 17.

L'Agenzia ha facoltà di predisporre gli studi per lo sviluppo dei programmi relativi:

a) alle grandi opere infrastrutturali per lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, del settore terziario, dell'artigianato, e del turismo;

b) alla viabilità, ai porti, e agli aeroporti;

c) alla ricerca di fonti energetiche e alle loro utilizzazioni;

d) alla ricerca, captazione, convogliamento e distribuzione delle risorse idriche;

e) al disinquinamento dei mari e delle acque interne;

f) agli studi, alle ricerche ad essa affidati dalla Direzione generale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

#### ART. 18.

L'Agenzia, una volta approvati i piani dal consiglio di amministrazione, trasmette i propri studi accompagnati dai piani di fattibilità ed economici alla Direzione generale per l'intervento straordinario, al fine del loro esame e coordinamento con i piani per lo sviluppo della economia nazionale.

#### ART. 19.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono devolute agli organi previsti e disciplinati dalla presente legge.

Le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

#### ART. 20.

Con le leggi finanziarie per gli esercizi degli anni 1984-1991, l'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riceve i seguenti fondi di dotazione:

triennio 1984-1986: lire 10 mila miliardi l'anno;

triennio 1987-1989: lire 15 mila miliardi l'anno;

triennio 1990-1992: lire 20 mila miliardi l'anno.

Per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 14 della presente legge, nel primo triennio, con le rispettive leggi finanziarie, è disposto un finanziamento straordinario di lire 10 mila miliardi ripartiti in tre annualità.

ART. 21.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge secondo i criteri ed i principi di seguito indicati:

a) estensione alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, delle norme sulla bonifica integrale ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'agricoltura;

b) agevolazioni per la competitività dei prodotti agricoli sul mercato interno e su quelli internazionali;

c) esenzione da ogni forma di imposta ed accesso a tasso agevolato al credito a medio e lungo termine per la gestione e gli investimenti in favore di imprese agricole che rispondano ai requisiti di produttività e redditività ottenibili attraverso la ristrutturazione dell'impresa stessa, con priorità per i coltivatori diretti e per gli imprenditori singoli o associati;

d) adeguamento e sviluppo dei servizi e delle infrastrutture per il potenziamento agricolo, industriale e commerciale;

e) fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese industriali e commerciali;

f) esclusione dal reddito imponibile del valore delle azioni, obbligazioni o quote sottoscritte quale capitale di imprese industriali o commerciali, e loro relativi redditi;

g) esenzione novennale dall'ILOR per le imprese industriali e commerciali;

h) attuazione di un sistema di crediti agevolati con mutui a medio e lungo

termine e con tassi non superiori al tre per cento, nella previsione che il credito concesso non deve superare la metà del capitale impiegato dalle imprese industriali e commerciali;

i) agevolazioni e incentivazioni nel settore dell'artigianato e del turismo, nell'ambito dei criteri e dei principi fissati per l'industria e il commercio;

l) finanziamento degli interventi per ciascun periodo triennale e con assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri.